



COMUNE DI ROSOLINA

PROVINCIA DI ROVIGO

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

**Allegato alla delibera di Consiglio Comunale
n. 43 del 31 Luglio 2003**

Pubblicazione a cura del 1° Settore Affari Generali – Servizio Segreteria

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto e finalità	pag. 7
Art. 2 - Sede delle adunanze	pag. 7
Art. 3 - Interpretazione di questioni particolari	pag. 7
Art. 4 - Maggioranza e minoranza	pag. 8

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Costituzione del Consiglio comunale

Art. 5 - Prima seduta del consiglio	pag. 8
Art. 6 - Convalida degli eletti	pag. 8

Capo II - Presidenza del consiglio comunale

Art. 7 – Presidenza delle adunanze	pag. 9
Art. 8 – Presidente - sostituzione	pag. 9
Art. 9 – Compiti e poteri del Presidente	pag. 9

Capo III - Gruppi consiliari

Art. 10 - Composizione dei gruppi consiliari	pag. 10
Art. 11 - Denominazione dei gruppi	pag. 10
Art. 12 - Presidenza dei gruppi consiliari	pag. 10
Art. 13 - Funzionamento dei gruppi consiliari	pag. 11
Art. 14 - Conferenza dei Capigruppo	pag. 11

Capo IV - Commissioni consiliari

Art. 15 – Costituzione e composizione	pag. 11
Art. 16 – Presidenza e convocazione delle Commissioni.	pag. 12
Art. 17 – Funzionamento delle Commissioni	pag. 12
Art. 18 – Funzioni delle Commissioni	pag. 13
Art. 19 - Pubblicità dei lavori	pag. 13
Art. 20 – Commissioni speciali di indagine e di inchiesta	pag. 13

Art. 21 – Incarichi di studio	pag.	14
-------------------------------------	------	----

Capo V - Risorse per il funzionamento degli organismi consiliari

Art. 22 - Risorse finanziarie del consiglio comunale	pag.	15
--	------	----

Art. 23 - Sede e attrezzature del consiglio comunale	pag.	15
--	------	----

Art. 24 - Sede e risorse dei gruppi consiliari	pag.	15
--	------	----

TITOLO III - I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - Diritti e prerogative dei consiglieri

Art. 25 - Diritto all'esercizio del mandato elettivo	pag.	16
--	------	----

Art. 26 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi	pag.	16
--	------	----

Art. 27 - Diritto di iniziativa	pag.	16
---------------------------------------	------	----

Art. 28 - Interrogazioni	pag.	17
--------------------------------	------	----

Art. 29 - Interpellanze	pag.	17
-------------------------------	------	----

Art. 30 - Mozioni	pag.	17
-------------------------	------	----

Art. 31 - Ordini del giorno di carattere politico	pag.	18
---	------	----

Capo II - Doveri dei consiglieri

Art. 32 - Obbligo di presenza	pag.	18
-------------------------------------	------	----

Art. 33 - Astensione facoltativa e obbligatoria	pag.	18
---	------	----

Capo III - Durata in carica

Art. 34 - Entrata in carica dei consiglieri	pag.	19
---	------	----

Art. 35 - Dimissioni dei consiglieri	pag.	19
--	------	----

Art. 36 - Decadenza dei consiglieri	pag.	19
---	------	----

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Convocazione del Consiglio comunale

Art. 37 – Competenza	pag.	20
----------------------------	------	----

Art. 38 - Avviso di convocazione	pag.	20
--	------	----

Art. 39 – Ordine del giorno	pag.	21
-----------------------------------	------	----

Art. 40 – Avviso di convocazione – consegna - modalità	pag.	22
--	------	----

Art. 41 – Avviso di convocazione – consegna - termini.	pag.	22
---	------	----

Art. 42 – Ordine del giorno – pubblicazione e diffusione	pag.	23
Art. 43 – Deposito degli atti	pag.	23
Art. 44 – Adunanze di prima convocazione	pag.	24
Art. 45 – Adunanze di seconda convocazione	pag.	25

CAPO II - Adempimenti preliminari alle sedute

Art. 46 - Numero legale per la validità delle sedute	pag.	25
Art. 47 - Numero legale per la validità delle deliberazioni	pag.	25
Art. 48 – Partecipazione dell'assessore non consigliere	pag.	26

Capo III - Svolgimento delle sedute

Art. 49 - Apertura della seduta	pag.	26
Art. 50 - Sospensione e aggiornamento della seduta	pag.	26
Art. 51 - Norme generali sulla discussione	pag.	27
Art. 52 - Regole per la discussione delle proposte	pag.	27
Art. 53 - Disciplina degli interventi	pag.	28
Art. 54 - Questione pregiudiziale e sospensiva	pag.	28
Art. 55 - Presentazione degli emendamenti	pag.	29
Art. 56 - Discussione degli emendamenti	pag.	29
Art. 57 - Fatto personale	pag.	30
Art. 58 - Mozione d'ordine	pag.	30
Art. 59 - Chiusura della discussione	pag.	30
Art. 60 - Dichiarazioni di voto	pag.	30

Capo IV - Interrogazioni, interpellanze e mozioni

Art. 61 - Commemorazioni	pag.	31
Art. 62 - Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno di carattere politico	pag.	31
Art. 63 - Risposta alle interrogazioni	pag.	31
Art. 64 - Svolgimento delle interpellanze	pag.	32
Art. 65 - Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni	pag.	32

Art. 66 - Svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno	pag.	32
---	------	----

Capo V - Pubblicità delle sedute

Art. 67 - Deroghe alla pubblicità delle sedute consiliari	pag.	33
---	------	----

Art. 68 - Presenze nelle sedute segrete	pag.	33
---	------	----

Art. 69 - Comportamento del pubblico	pag.	33
--	------	----

Capo VI - Operazioni di votazione

Art. 70 - Sistemi di votazione	pag.	34
--	------	----

Art. 71 - Ordine delle votazioni	pag.	34
--	------	----

Art. 72 - Votazione palese	pag.	35
--------------------------------------	------	----

Art. 73 - Votazione segreta	pag.	35
---------------------------------------	------	----

Art. 74 - Voto limitato	pag.	35
-----------------------------------	------	----

Art. 75 - Calcolo della maggioranza	pag.	36
---	------	----

Art. 76 - Computo dei votanti	pag.	36
---	------	----

Art. 77 - Proclamazione dell'esito delle votazioni	pag.	36
--	------	----

Art. 78 - Irregolarità nella votazione	pag.	36
--	------	----

Art. 79 - Parità di voti	pag.	37
------------------------------------	------	----

Capo VII - Verbali delle sedute

Art. 80 – Il verbale dell'adunanza – relazione e firma	pag.	37
--	------	----

Art. 81 – Il verbale dell'adunanza - approvazione	pag.	38
---	------	----

TITOLO V - LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 82 - Struttura e forma delle deliberazioni consiliari	pag.	38
--	------	----

Art. 83 - Ratifica delle deliberazioni d'urgenza della giunta	pag.	38
---	------	----

Art. 84 - Pubblicazione delle deliberazioni	pag.	39
---	------	----

Art. 85 - Esecutività delle deliberazioni	pag.	39
---	------	----

Art. 86 - Deliberazioni del bilancio e del conto consuntivo	pag.	39
---	------	----

Art. 87 - Annullamento, revoca e modifica delle deliberazioni	pag.	39
---	------	----

TITOLO VI - PROCEDIMENTI PARTICOLARI

Art. 88 - Surrogazione e supplenza dei consiglieri	pag.	40
--	------	----

Art. 89 - Linee programmatiche di governo	pag. 40
---	---------

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 90 - Approvazione del regolamento e successive modifiche	pag. 41
---	---------

Art. 91 - Pubblicità del regolamento	pag. 41
--	---------

Art. 92 - Rinvio	pag. 41
----------------------------	---------

Art. 93 - Entrata in vigore	pag. 41
---------------------------------------	---------

TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del consiglio comunale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 38 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e dall'art. 11 dello Statuto.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa, contabile e funzionale del consiglio comunale.

Art. 2

Sede delle adunanze

1. Le adunanze del consiglio si tengono di norma in una sala appositamente predisposta presso la sede comunale.

2. Per particolari ragioni o a fronte di eccezionali circostanze le sedute consiliari possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale, ma in ogni caso nell'ambito del territorio comunale.

3. In tutte le sale di riunione del consiglio e delle sue articolazioni organizzative, nonché nelle aree attigue alle stesse e negli spazi dedicati al pubblico è fatto divieto di fumare.

4. All'esterno della sede del consiglio, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea; le due bandiere sono esposte anche all'interno della sala dell'assemblea consiliare, unitamente al gonfalone del comune.

Art. 3

Interpretazione di questioni particolari

1. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni, questioni o temi che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento o non hanno riferimenti interpretativi in essi, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali, sentito il parere dei capigruppo consiliari e del Segretario Comunale.

2. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente, che può sospendere la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando i temi e le questioni inerenti l'eccezione sollevata si presentino di particolare complessità, il Presidente, ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione medesima a successiva seduta.

3. Sulle interpretazioni delle norme regolamentari, formalizzate mediante appositi atti deliberativi, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni, fatte salve le ipotesi per cui le stesse siano generate da fattispecie innovative o casi particolari non altrimenti risolvibili.

Art. 4

Maggioranza e minoranza

1. Quando le disposizioni del regolamento si riferiscono alla maggioranza, per maggioranza si intendono i consiglieri eletti in liste che hanno sottoscritto il programma del sindaco e i consiglieri che abbiano dichiarato in seguito di aderire alla maggioranza e al programma. Per minoranza devono intendersi gli altri consiglieri, nonché quelli già appartenenti alla maggioranza che abbiano dichiarato di ritirare la loro adesione.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Costituzione del Consiglio Comunale

Art. 5

Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del consiglio comunale è convocata dal sindaco entro dieci giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi, entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e viene contestualmente comunicato al Prefetto.

3. Il Segretario Comunale, entro tre giorni dalla proclamazione degli eletti, comunica all'interessato la qualità di consigliere anziano, in base ai dati ufficiali.

4. L'anzianità dei consiglieri è determinata, con esclusione del sindaco e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri, sulla base della cifra individuale riportata nella consultazione elettorale e, in caso di parità, dall'età.

Art. 6

Convalida degli eletti

1. Nella prima seduta il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti, e dichiarare la loro ineleggibilità od incompatibilità qualora sussista una delle cause previste dalla legge.

2. Il consiglio provvede alla sostituzione dei consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili secondo le norme delle leggi vigenti.

3. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio, l'esame è rinviato ad una successiva riunione che costituisce aggiornamento della prima.

4. Alla prima seduta i consiglieri proclamati possono intervenire, anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo, e possono partecipare alla deliberazione consiliare anche se si tratta della loro convalida.

5. Nella stessa seduta, il consiglio prende atto delle rinunzie eventualmente presentate dai candidati proclamati eletti, e provvede immediatamente alla convalida dei subentranti; questi, se presenti in aula, vengono subito ammessi a partecipare ai lavori consiliari.

6. La deliberazione di convalida degli eletti è dichiarata immediatamente eseguibile.

Capo II - Presidenza del Consiglio Comunale

Art. 7

Presidenza delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco.

Art. 8

Presidente – sostituzione

1. Nel caso di assenza, impedimento temporaneo, sospensione dalla carica del Sindaco, il vice Sindaco lo sostituisce nelle funzioni di presidente del Consiglio.

2. Il Vice Sindaco svolge inoltre le funzioni di Presidente del Consiglio nel caso di impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, sino all'elezione del nuovo Consiglio.

Art. 9

Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
5. Il Presidente cura i rapporti del Consiglio Comunale con la Giunta e il Revisore dei conti.

Capo III - Gruppi consiliari

Art. 10

Composizione dei gruppi consiliari

1. Tutti i consiglieri devono appartenere ad un gruppo consiliare, eccezion fatta per il Sindaco.
2. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Un gruppo consiliare può essere formato da un solo consigliere se unico eletto in una lista che ha partecipato alla competizione elettorale. Possono essere costituiti gruppi misti, formati da almeno due componenti.
3. I consiglieri che entrano a far parte del consiglio nel corso del mandato amministrativo devono indicare entro tre giorni dalla convalida a quale gruppo consiliare intendono aderire.
4. I consiglieri che non intendono più far parte di un gruppo consiliare possono costituire un nuovo gruppo consiliare dandone comunicazione al Sindaco-Presidente. Qualora, invece, intendano aderire ad un gruppo già costituito, ne danno comunicazione al Sindaco in forma scritta, vistata per accettazione dal capogruppo del gruppo a cui intendono aderire.

Art. 11

Denominazione dei gruppi

1. I gruppi consiliari possono cambiare la loro denominazione dandone comunicazione al Sindaco-Presidente del consiglio sottoscritta da tutti i componenti del gruppo.
2. Qualora più gruppi intendano assumere anche in parte la medesima denominazione, la questione viene decisa dalla Conferenza dei Capigruppo.

Art. 12

Presidenza dei gruppi consiliari

1. Ciascun gruppo, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto comunale, elegge il proprio capogruppo entro 5 giorni dalla costituzione e ne dà comunicazione al Sindaco-Presidente del consiglio comunale; in mancanza di tale comunicazione è considerato capogruppo il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.

Art. 13

Funzionamento dei gruppi consiliari

1. I provvedimenti relativi alla utilizzazione delle sedi, dei servizi e delle attrezzature da parte dei gruppi sono emanati dal Sindaco-Presidente del consiglio comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo; il finanziamento delle spese finalizzate allo svolgimento dell'attività istituzionale dei gruppi è disciplinata dal successivo art. 24.

Art. 14

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organo consultivo del Sindaco-Presidente del consiglio comunale, ed è composta da tutti i capigruppo consiliari; essa concorre a definire la programmazione dei lavori consiliari ed a stabilire quant'altro risultati utili per il proficuo andamento della attività del consiglio. La Conferenza dei Capigruppo esercita inoltre le funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento nonché quelle eventualmente assegnate dal consiglio comunale con appositi atti.

2. Il Presidente del consiglio comunale convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo; alle sedute della Conferenza partecipa, se richiesto dallo stesso, il segretario comunale.

3. La Conferenza è ordinariamente convocata prima di ciascuna seduta del consiglio comunale, nonché ogni volta che il Sindaco-Presidente del consiglio comunale ne ravvisi la necessità ovvero lo richiedano almeno due capigruppo.

4. In caso di assenza o impedimento i capigruppo consiliari hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza.

5. Ai fini della applicazione delle norme di cui al Capo IV del Titolo III del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, la Conferenza dei Capigruppo è equiparata, a tutti gli effetti, alle commissioni consiliari permanenti.

Capo IV - Commissioni consiliari

Art. 15

Costituzione e composizione

1. Il Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce al suo interno commissioni consultive permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.

2. Le Commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali e sono composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse della minoranza.

3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo

capogruppo, un altro rappresentante ed il consiglio comunale provvede alla sostituzione.

4. In caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del capo gruppo che provvede ad informarne il Presidente della commissione.

Art. 16

Presidenza e convocazione delle commissioni

1. Il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, è comunque attribuita alle opposizioni consiliari.

2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che è tenuta, convocata dal Sindaco, entro 20 giorni da quello in cui è esecutiva la deliberazione di nomina, ed è presieduta dal consigliere più anziano per età.

3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.

4. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.

5. La convocazione è disposta a cura del Presidente, con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è inviata copia al Sindaco entro lo stesso termine.

Art. 17

Funzionamento delle commissioni

1. La riunione della commissione è valida quando sono presenti almeno la metà dei componenti, e purchè siano rappresentati almeno due gruppi consiliari.

2. Il Sindaco, i membri della Giunta e i Capigruppo possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, e senza diritto di voto alle riunioni di tutte le commissioni.

3. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale, a disposizione dei membri della commissione.

4. Il Presidente della commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori. Dei lavori della Commissione viene redatto verbale sommario a cura di un componente della Commissione stessa individuato dal Presidente della Commissione.

Art. 18

Funzioni delle commissioni

1. Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio se alle stesse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio o richiesti dalle commissioni.

2. Le commissioni hanno potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza.

Art. 19

Pubblicità dei lavori

1. Ai lavori della commissione consiliare possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione, qualora la Commissione lo ritenga opportuno. Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta per la trattazione di argomenti che comportino apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interessi del Comune.

2. Le sedute delle Commissioni si tengono di norma presso l'Aula consiliare.

Art. 20

Commissioni speciali di indagine e di inchiesta

1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni speciali, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto comunale, incaricate di esperire indagini conoscitive e in genere di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune.

2. Ogni consigliere può richiedere l'istituzione di una Commissione speciale indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. Il Consiglio può altresì istituire Commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, degli Enti e delle Aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire i dati e le informazioni necessarie

4. La deliberazione che costituisce la commissione, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine e dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il Presidente.

5. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su

richiesta del Presidente, il Segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

6. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore, del Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. I componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

7. La redazione dei verbali della commissione viene effettuata dal consigliere più giovane per età.

8. Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.

9. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che essa dovrà adottare.

10. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

Art. 21

Incarichi di studio

1. Il Consiglio comunale può conferire alle commissioni permanenti incarico di studiare piani e programmi di rilevanza particolare, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

2. Il Presidente della commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

Capo V - Risorse per il funzionamento degli organismi consiliari

Art. 22

Risorse finanziarie del consiglio comunale

1. Il bilancio comunale garantisce le risorse necessarie per il buon funzionamento del consiglio comunale e per le ordinarie attività dei suoi organismi.
2. Gli atti autorizzativi necessari per le spese di cui al comma precedente sono assunti dal dirigente del Settore Servizi Finanziari - Personale; ove siano necessarie deliberazioni della giunta, esse sono proposte dal Sindaco.

Art. 23

Sede e attrezzature del consiglio comunale

1. Al consiglio comunale è assegnato locale idoneo e la strumentazione necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Art. 24

Sede e risorse dei gruppi consiliari

1. Il comune assicura ai gruppi consiliari la disponibilità di locali, delle attrezzature e dei servizi necessari al loro funzionamento.
2. Nei limiti delle disponibilità iscritte nel bilancio di previsione, nel Piano Esecutivo di Gestione viene previsto un apposito fondo annuo per il finanziamento delle spese riconducibili allo svolgimento delle attività dei gruppi consiliari; detto fondo è ripartito fra tutti i gruppi secondo criteri concordati in seno alla Conferenza dei Capigruppo.
3. Le risorse assegnate ai gruppi sono utilizzate dall'Economo, su proposta dei rispettivi capigruppo, per le spese necessarie al loro funzionamento nonché per iniziative ricomprese nell'ambito delle attività del comune, sulla base di criteri preventivamente definiti dalla Conferenza dei Capigruppo.
4. L'utilizzo delle risorse di cui al precedente comma è regolato ai sensi delle procedure economiche di cui all'apposita normativa comunale.
5. Gli atti riguardanti l'utilizzo delle predette risorse sono sottoposti al controllo del competente ufficio di Ragioneria; il quadro riassuntivo delle somme impegnate e delle somme pagate per il funzionamento dei gruppi consiliari è reso pubblico in sede di approvazione del conto consuntivo.

TITOLO III

I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - Diritti e prerogative dei consiglieri

Art. 25

Diritto all'esercizio del mandato elettivo

1. I consiglieri comunali hanno i diritti e i poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Per l'esercizio delle funzioni agli stessi spettanti i consiglieri hanno diritto a permessi, aspettative e indennità nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.
3. I consiglieri, formalmente autorizzati dal Sindaco a recarsi, in ragione del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute; tale norma si applica anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni tra gli enti locali aventi rilevanza nazionale.

Art. 26

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art. 43, comma secondo, del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 ed all'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al segretario comunale ed ai responsabili preposti ai singoli uffici e servizi.
4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 27

Diritto di iniziativa

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di competenza del consiglio comunale; essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale e la presentazione di emendamenti, in conformità alle disposizioni contenute nel successivo Titolo IV.

2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario comunale. Questi esprime parere sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento e la trasmette al responsabile del servizio competente per materia per l'istruttoria tecnica. Nel caso in cui la proposta risulti estranea alla competenza del Consiglio, non legittima o non regolare sotto il profilo tecnico, il Sindaco comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale.

3. I consiglieri hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno in conformità alle norme recate nel presente regolamento.

4. I documenti di cui al comma 2 debbono essere presentati in forma scritta e debbono essere sottoscritti da uno o più consiglieri; l'esame dei medesimi avviene di norma nella prima seduta consiliare utile convocata successivamente alla loro presentazione, secondo le disposizioni di cui al Capo IV del successivo Titolo IV.

Art. 28

Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al sindaco o alla giunta per ottenere informazioni sulla attività della amministrazione, per sapere se un fatto sia vero, se una certa informazione sia pervenuta o sia esatta, se si intendono comunicare al consiglio determinati atti o documenti, se si siano presi o si stiano per prendere provvedimenti su questioni determinate.

2. Il consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta, ed in tal caso il sindaco è tenuto a rispondere entro i trenta giorni successivi alla presentazione; negli altri casi si provvede a norma del successivo art. 63.

Art. 29

Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al sindaco o alla giunta per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere taluni provvedimenti, ovvero per conoscere gli intendimenti del sindaco stesso o della giunta o se, come e quando si voglia provvedere in merito a particolari situazioni che interessino, direttamente o indirettamente, il comune.

Art. 30

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, volto ad impegnare secondo un certo orientamento la attività della amministrazione comunale in ordine ad un argomento determinato, oppure in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atti del sindaco o della giunta, ovvero a promuovere una deliberazione del consiglio o della giunta su un particolare argomento o ad esprimere un giudizio sulla attività della amministrazione.

Art. 31

Ordini del giorno di carattere politico

1. Il sindaco, la giunta ovvero uno o più consiglieri possono presentare un ordine del giorno, consistente in un documento scritto di carattere politico, con il quale il consiglio esprime il proprio orientamento in ordine ad un problema o argomento determinato.
2. La presentazione degli ordini del giorno va effettuata di norma non oltre l'inizio della seduta consiliare al Sindaco-Presidente del Consiglio Comunale, che ne ammette l'esame nella stessa seduta in conformità delle decisioni al riguardo assunte dalla Conferenza dei Capigruppo.

Capo II - Doveri dei consiglieri

Art. 32

Obbligo di presenza

1. E' dovere dei consiglieri, regolarmente convocati, intervenire alle sedute del consiglio comunale, delle commissioni permanenti e speciali, nonché delle altre articolazioni del consiglio di cui facciano parte, giustificando le eventuali assenze al Sindaco, che ne fa prendere nota nel verbale.

Art. 33

Astensione facoltativa e obbligatoria

1. I consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione; sono considerati astenuti i consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione né dichiarano di astenersi.
2. I consiglieri astenuti di cui al precedente comma 1 concorrono alla formazione del numero legale occorrente per la validità della seduta, ma non si computano nel numero dei votanti.
3. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interessi di loro parenti o affini fino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.
4. Il divieto di cui al comma 3 comporta per i consiglieri interessati anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari; detti consiglieri non vengono computati al fine della formazione del numero legale.
5. L'obbligo dell'astensione non ricorre nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere, del coniuge o di parenti o affini sino al quarto grado.

Capo III - Durata in carica

Art. 34

Entrata in carica dei consiglieri

1. I consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione di convalida.

Art. 35

Dimissioni dei consiglieri

1. Le dimissioni dei consiglieri dalla carica sono presentate per iscritto al Sindaco-Presidente del consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine di presentazione; le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il consiglio entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 36

Decadenza dei consiglieri

1. Nel caso in cui il consigliere, senza giustificato motivo, non intervenga ad almeno tre sedute consecutive il Consiglio comunale delibera, anche su richiesta di un solo componente, l'inizio del procedimento per la dichiarazione di decadenza.

2. Il procedimento per la decadenza si svolge secondo le modalità disciplinate dall'art. 16 dello Statuto comunale.

3. L'avvio del procedimento non comporta la sospensione dall'esercizio delle funzioni di consigliere comunale.

4. Ultimato il procedimento, il consiglio delibera la decadenza con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, provvedendo alla immediata surrogazione del consigliere dichiarato decaduto.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Convocazione del Consiglio comunale

Art. 37

Competenza

1. La convocazione del Consiglio comunale è effettuata dal Sindaco. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco la convocazione viene effettuata dal vice Sindaco.

Art. 38

Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee di lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicati la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario e se viene convocata d'urgenza.

4. Il Consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.

5. Il Consiglio comunale è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia ritenuta necessaria dal Sindaco o sia richiesta da almeno un quinto dei consiglieri. L'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

7. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima o seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Sindaco o, in caso di sua assenza od impedimento temporaneo dal vice Sindaco.

Art. 39

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno;
2. Spetta al Sindaco stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai consiglieri comunali.
4. Per le interrogazioni, mozioni ed interpellanze presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt. 62 e seguenti.
5. L'elenco degli argomenti da trattare segue, di norma, un ordine di precedenza per la discussione delle proposte stabilito come segue:
 1. Approvazione verbali seduta precedente
 2. Comunicazioni del Sindaco
 3. Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno
6. Il referto dell'organo di revisione economico-finanziaria su gravi irregolarità rilevate sulla gestione è iscritto dal Sindaco all'inizio dell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio da tenersi entro 15 giorni da quello della sua presentazione, salvo che la gravità dei fatti renda necessario che la riunione avvenga nei termini d'urgenza.
7. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
8. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 67. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
9. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.
10. Il Consiglio comunale non può deliberare su questioni che non sono state incluse nell'ordine del giorno, salvo il caso in cui alla seduta partecipino tutti i componenti e vi sia unanimità per l'introduzione di nuovi argomenti o la modifica di quelli già inseriti.
11. Gli argomenti inclusi nell'ordine del giorno possono essere rinviati o ritirati su proposta del Sindaco-Presidente, previa deliberazione a maggioranza semplice dei votanti.

Art. 40

Avviso di convocazione – consegna - modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio dei consiglieri, a mezzo di un messo comunale. Qualora il consigliere sia assente la consegna è valida purchè sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata; l'avviso può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Il messo rimette alla segreteria comunale la dichiarazione di avvenuta consegna, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco – ricevuta, comprendente i destinatari, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
3. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare entro dieci giorni dalla proclamazione della elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
4. Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Art. 41

Avviso di convocazione – consegna - termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
4. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
5. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.

6. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

7. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma sesto possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

8. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 42

Ordine del giorno – pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo pretorio del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della riunione. Il Segretario comunale verifica che tale pubblicazione risulti tuttora esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.

2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

3. Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze – inclusi quelli aggiuntivi – viene inviata a cura della segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito al Presidente del Collegio di Revisore dei conti e al Prefetto.

4. Il Sindaco dispone la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio.

Art. 43

Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno 48 ore prima della riunione e nel giorno dell'adunanza. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

2. L'orario di consultazione viene stabilito periodicamente dal Sindaco, sentita la conferenza dei capi gruppo ed il Segretario comunale.

3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.
4. All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.
5. Le proposte relative alla modifica dello Statuto e dei regolamenti devono essere comunicate ai capi gruppo consiliari almeno cinque giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l'esame. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.
6. Il deposito degli atti relativi agli argomenti di cui al precedente comma avviene dal momento della comunicazione ai capigruppo, dandone avviso ai consiglieri.
7. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine, entro il quale sono presentati dalla Giunta ai consiglieri comunali gli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione revisionale e programmatica e del bilancio pluriennale, con gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione.
8. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine, non inferiore a 20 giorni dalla data dell'adunanza del Consiglio stabilita per l'esame, entro il quale devono essere depositati a disposizione dei consiglieri comunali il rendiconto della gestione, gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione. Il rendiconto è approvato dal Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale lo stesso si riferisce.
9. Del deposito del rendiconto è data comunicazione ai consiglieri.

Art. 44

Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Sindaco-Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Sindaco-Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Sindaco-Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 30 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 45

Adunanza di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale; essa avrà luogo in altro giorno e sarà convocata con le modalità previste per la prima convocazione. L'avviso spedito per la prima convocazione può prevedere anche il giorno e l'ora per la seconda convocazione.

2. Non possono considerarsi di seconda convocazione le sedute che hanno luogo in prosecuzione di quelle di prima convocazione, per motivi diversi da quelli previsti dal comma 1.

3. L'ordine del giorno di seconda convocazione non può essere integrato con nuove proposte.

CAPO II - Adempimenti preliminari alle sedute

Art. 46

Numero legale per la validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute del consiglio comunale è di norma necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati.

2. Per la validità delle sedute di seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco.

Art. 47

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è validamente adottata dal consiglio se non risulta approvata

dalla maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. I consiglieri che prima della votazione dichiarino la propria astensione, pur concorrendo a determinare la validità dell'adunanza, non si computano dal numero dei votanti.

3. Per le deliberazioni di nomina, che richiedono la scelta di uno o più nominativi, risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità, è eletto il più anziano di età.

4. Nei casi in cui sia prevista la nomina di rappresentanti della minoranza, o l'elezione sia prevista con voto limitato, risultano eletti i candidati designati dalla minoranza che hanno riportato il maggior numero di voti.

Art. 48

Partecipazione dell'assessore non consigliere

1. L'assessore non consigliere eventualmente nominato dal Sindaco, partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Capo III - Svolgimento delle sedute

Art. 49

Apertura della seduta

1. Dopo aver accertato la presenza del numero legale, il Sindaco-Presidente dichiara aperta la seduta e nomina gli scrutatori nelle persone di tre consiglieri, di cui uno di minoranza.

2. La seduta inizia di norma con la approvazione dei verbali della seduta precedente; qualora non vi sia accordo sul contenuto del verbale, i consiglieri possono rendere le dichiarazioni di rettifica.

3. Dopo di che si inizia l'esame degli oggetti iscritti all'ordine del giorno seguendo l'ordine con cui gli stessi sono iscritti nell'elenco. Ciò predisposto tenendo conto delle precedenzae previste dalle disposizioni dell'art. 39, comma 4° del presente regolamento, salvo diversa decisione del Consiglio.

Art. 50

Sospensione e aggiornamento della seduta

1. Il Sindaco-Presidente può disporre, tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità, la

sospensione della seduta; il Consiglio comunale può inoltre deliberare la sospensione della seduta su richiesta di almeno uno dei Capigruppo Consiliari.

2. Ove il Consiglio non abbia per qualsiasi causa ultimato la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la seduta può essere aggiornata ad altra data.

3. L'aggiornamento della seduta viene disposto dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco o su richiesta dei consiglieri; di esso è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, almeno ventiquattro ore prima della seduta, con le modalità di cui all'art. 40.

4. Le sedute di prosecuzione, disposte ai sensi del presente articolo, non sono considerate di seconda convocazione.

Art. 51

Norme generali sulla discussione

1. La discussione sulle proposte di deliberazione è introdotta dalla relazione del Sindaco-Presidente, dell'assessore competente per materia ovvero del consigliere proponente.

2. Dopo la relazione, il Sindaco-Presidente apre la discussione concedendo la parola ai consiglieri.

3. Gli assessori sono tenuti ad essere presenti durante le sedute del consiglio comunale quando sono trattati atti di propria competenza.

4. Il Sindaco-Presidente può invitare i responsabili dei servizi a svolgere relazioni tecniche in consiglio o a dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno, ovvero fornire illustrazioni e chiarimenti i consulenti ed i professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione.

5. Qualora non vi siano richieste di intervento ovvero al termine della discussione, il Sindaco-Presidente mette in votazione la proposta.

Art. 52

Regole per la discussione delle proposte

1. La discussione è diretta dal Sindaco-Presidente il quale concede la parola ai singoli consiglieri secondo l'ordine con cui questa viene richiesta.

2. Ha la precedenza, in ogni caso, colui che richiede la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.

3. Il Sindaco-Presidente mantiene l'ordine, fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, coordina e dirige l'ordinato svolgimento delle discussioni; può altresì negare la formulazione di interventi contenenti frasi sconvenienti o estranee rispetto agli affari in discussione o alle attribuzioni del consiglio.

4. Il Sindaco può richiamare all'ordine gli oratori che esorbitino dall'ambito degli argomenti oggetto d'esame o che tengano comportamenti non conformi alle regole dell'educazione, della prudenza e del rispetto civile. Può togliere loro la parola dopo due

richiami inutilmente rivolti ai medesimi.

5. Il Sindaco-Presidente mette ai voti le proposte sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare e proclama l'esito delle votazioni.

Art. 53

Disciplina degli interventi

1. I consiglieri ed i componenti della giunta parlano dal proprio posto, rivolgendosi sempre al consiglio, debbono esprimersi in modo corretto e conveniente ed attenersi all'argomento in discussione.

2. Il consigliere relatore o l'assessore competente per materia illustrano l'argomento in discussione per non più di dieci (10) minuti, salvo che non sia diversamente richiesto dal Sindaco-Presidente del consiglio comunale per brevi precisazioni o chiarimenti; su ciascun argomento possono quindi intervenire i singoli consiglieri per un tempo non superiore a cinque (5) minuti ciascuno. Il relatore ha facoltà di replicare per non più di cinque (5) minuti.

3. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono aumentati in relazione alle esigenze della trattazione dell'argomento per le discussioni generali relative allo statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti e ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

4. Nel corso di una stessa discussione può essere concessa nuovamente la parola al consigliere solo per una questione di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto per non più di tre (3) minuti.

5. Solo al Sindaco-Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

6. Il consigliere che, nei termini sopra indicati, riassume oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti e che ne sia fornita copia ad ogni gruppo.

Art. 54

Questione pregiudiziale e sospensiva

(ritiro e rinvio dei punti all'ordine del giorno)

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri – un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 55

Presentazione degli emendamenti

1. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi, e possono essere proposti dal sindaco, dai consiglieri o dalle commissioni consiliari; agli emendamenti aggiuntivi e sostitutivi possono proporsi sub-emendamenti.
2. La presentazione degli emendamenti si effettua in forma scritta al Presidente del Consiglio comunale almeno mezz'ora prima della seduta; i sub-emendamenti vengono presentati per iscritto in aula.
3. Il Sindaco-Presidente del consiglio comunale, quando ritiene che l'emendamento abbia effetti sostanziali, lo sottopone preventivamente al parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente e, se necessario, al parere di regolarità contabile. Il Presidente informa il consiglio del parere reso; in assenza del parere, il Presidente può disporre la sospensione della discussione.
4. Il Sindaco-Presidente può dichiarare inammissibili gli emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate nella stessa seduta in cui sono discussi, o con altri emendamenti precedentemente approvati.

Art. 56

Discussione degli emendamenti

1. Su tutti gli emendamenti presentati con riferimento ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione; qualora il documento proposto non sia redatto in articoli, il Presidente del consiglio comunale può dividerlo in sezioni omogenee per dare ordine alla discussione degli emendamenti.
2. Nessun consigliere, anche se presentatore di più emendamenti, può parlare più di una volta in relazione allo stesso articolo o alla stessa sezione e per non più di cinque minuti; esaurita la discussione, il relatore e il sindaco si pronunciano in merito agli emendamenti.
3. Gli emendamenti sono votati prima della proposta cui si riferiscono, e vengono posti in votazione, nell'ordine, prima quelli soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi; il Sindaco-Presidente ha facoltà di modificare l'ordine di votazione quando lo ritenga opportuno ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione stessa.

Art. 57

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve specificarlo, ed il Sindaco-Presidente, ove ritenga fondata la richiesta, concede la parola al richiedente; qualora la richiesta non venga accolta ed il consigliere insista sulla questione posta, decide il consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Per fatto personale può essere concessa la parola anche ai componenti della giunta.
4. Il consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunciate o per rettificare le proprie dichiarazioni.

Art. 58

Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine è il richiamo alla legge o al regolamento, ovvero il rilievo sul modo e sull'ordine con il quale si procede alla trattazione degli argomenti o alla votazione; la sua trattazione ha precedenza sulle questioni principali e ne fa sospendere la discussione.
2. Sulla mozioni d'ordine decide il Sindaco-Presidente, sentito il parere del segretario; lo stesso può richiedere il voto del consiglio, dando la parola al proponente e a un oratore contro, per non più di cinque minuti ciascuno.
3. Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di raddoppiare il tempo a disposizione degli oratori o di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo.

Art. 59

Chiusura della discussione

1. La discussione è chiusa dal Sindaco-Presidente quando non vi sono altri iscritti a parlare.
2. Chiusa la discussione, si procede alle dichiarazioni di voto e quindi alla votazione.

Art. 60

Dichiarazioni di voto

1. Dopo che il Sindaco-Presidente ha chiuso la discussione, la parola può essere concessa esclusivamente per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore a tre (3) minuti.
2. Qualora un consigliere intenda esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato

dal consigliere intervenuto a nome del proprio gruppo ha facoltà di esprimere la propria dichiarazione di voto per non più di tre minuti.

3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola sull'argomento.

Capo IV – Commemorazioni, interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno

Art. 61

Commemorazioni

1. I consiglieri hanno facoltà di chiedere la parola per commemorazioni di eventi, di persone o di date di particolare rilievo e significato; a tale scopo, prima dell'inizio dei lavori, la richiesta viene sottoposta al Presidente che può concedere la parola ai richiedenti dopo la approvazione dei verbali.

Art. 62

Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno di carattere politico

1. I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno di carattere politico su argomenti che interessano la vita o aspetti socio-economici e culturali della collettività.

2. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni o gli ordini del giorno di carattere politico vanno presentati in forma scritta al Presidente del Consiglio comunale almeno quarantotto (48) ore prima della seduta consiliare, con richiesta di iscrizione all'ordine del giorno. Se redatti in modo insufficiente, scorretto e sconveniente ovvero contrario a norme di legge non sono oggetto di considerazione e sono respinte dal Sindaco-Presidente con atto motivato.

Art. 63

Risposta alle interrogazioni

1. Il consigliere che ha presentato l'interrogazione ha diritto di illustrarla al consiglio per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Le risposte alle interrogazioni vengono date in consiglio dal sindaco o da un assessore; esse non possono avere durata superiore a cinque (5) minuti. Ultimate le risposte gli interroganti possono dichiarare di essere o non essere soddisfatti.

3. Qualora l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di fare la dichiarazione di cui al precedente comma 2 spetta solamente al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

4. Esaminata la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, i consiglieri

possono presentare interrogazioni urgenti. Il Sindaco-Presidente o l'assessore incaricato, ove dispongano di elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso in cui non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposte, il Sindaco-Presidente assicura il consigliere interrogante che la stessa sarà inviata entro trenta giorni successivi all'adunanza.

5. La trattazione delle interrogazioni avviene esclusivamente nelle adunanze che hanno carattere ordinario o straordinario, nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni del Sindaco.

6. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi lo statuto, il bilancio preventivo, il rendiconto, il piano regolatore e le sue varianti generali non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.

7. Quando i consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco o dall'assessore competente entro trenta giorni dalla richiesta, salvo i casi d'urgenza, e l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

8. Se i consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio comunale, si intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

Art. 64

Svolgimento delle interpellanze

1. Il consigliere che ha presentato l'interpellanza ha diritto di svolgerla per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Dopo le risposte fornite, per conto della giunta, dal sindaco o da un assessore, l'interpellante ha diritto di dichiarare di essere o meno soddisfatto.

3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi; tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

4. Il consigliere che non sia soddisfatto delle risposte avute in ordine ad una interpellanza può presentare sullo stesso argomento una mozione.

Art. 65

Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni relative ad un medesimo argomento, o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente; intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della giunta, hanno la facoltà di dichiarare di essere o meno soddisfatti.

Art. 66

Svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno

1. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo

firmatario, o da uno degli altri firmatari, per un tempo non superiore a cinque (5) minuti.

2. Nella discussione possono intervenire, per un tempo non superiore a cinque (5) minuti ciascuno, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore; il consigliere che ha illustrato la mozione ha facoltà di dichiarare di essere o meno soddisfatto.

3. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente art. 56.

4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

5. Le mozioni sono messe in votazione secondo le disposizioni del successivo Capo VI.

6. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche per la trattazione degli ordini del giorno di cui al precedente art. 31.

Capo V - Pubblicità delle sedute

Art. 67

Deroghe alla pubblicità delle sedute consiliari

1. Di regola le sedute del consiglio comunale sono pubbliche tranne due eccezioni:

a) seduta segreta di pieno diritto: il pubblico è interdetto dalla sala consiliare quando si tratti di deliberare su questioni riguardanti persone, che comportino l'espressione di giudizi, valutazioni o apprezzamenti su una o più persone determinate;

b) seduta segreta per dichiarazione del consiglio: qualora per ragioni di moralità, delicatezza, ordine pubblico, pubblico interesse, pur non trattandosi di questioni su persone, il consiglio ritenga opportuno discutere e deliberare senza la presenza del pubblico, adotta una deliberazione motivata intesa a statuire che la seduta debba essere segreta.

2. La circostanza della seduta segreta deve essere fatta constare espressamente nel verbale.

Art. 68

Presenze nelle sedute segrete

1. Alle sedute segrete possono assistere soltanto i componenti il consiglio, gli assessori ed il segretario comunale, oltre al personale incaricato di mansioni strettamente necessarie allo svolgimento dei lavori consiliari.

Art. 69

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del consiglio comunale deve tenere un comportamento corretto e civile, astenendosi da ogni manifestazione che, mediante parole, gesti, scritti o altro, si riferisca alle opinioni espresse dai consiglieri o alle

decisioni adottate dal consiglio.

2. Non possono in ogni caso essere esibiti cartelli, striscioni o altri messaggi che possano in alcun modo distogliere il consiglio dallo svolgimento dei propri compiti.

3. Il Sindaco-Presidente del consiglio comunale, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare l'espulsione di chi non ottempera alle disposizioni del comma 1; qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre che la medesima prosegua a porte chiuse.

4. La forza pubblica non può entrare in aula se non autorizzata dal Sindaco-Presidente ed interviene solo su sua richiesta.

Capo VI - Operazioni di votazione

Art. 70

Sistemi di votazione

1. La votazione non può aver validamente luogo se i componenti il consiglio non si trovano in numero legale secondo quanto stabilito dal precedente art. 46.

2. Di regola nelle votazioni si applicano le procedure palesi; le sole deliberazioni concernenti fatti personali o elezioni di persone si prendono a scrutinio segreto, salvo che la legge o lo Statuto non prevedano diversamente.

3. La seduta pubblica con votazione palese è il sistema ordinario; sono adottate in seduta pubblica e con votazione segreta, quando non previsto diversamente dalla legge o dallo Statuto, le deliberazioni relative alle nomine oltre a quelle che, pur riguardando determinate persone, non implicano apprezzamenti e giudizi sulle qualità personali degli interessati, tali da richiedere riservatezza di discussione.

4. Possono essere adottate in seduta segreta ma con votazione palese, le deliberazioni non concernenti questioni di persone per le quali il consiglio abbia deciso, con deliberazione motivata, la segretezza della seduta; sono adottate in seduta segreta e con votazione segreta le deliberazioni che coinvolgono questioni concernenti persone, che implicano, cioè, apprezzamenti o giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulla capacità e, in generale, sulle qualità personali di qualunque cittadino.

Art. 71

Ordine delle votazioni

1. Per ciascun argomento in ordine al quale il consiglio è chiamato ad esprimersi con un voto, le votazioni vengono effettuate secondo l'ordine seguente:

a) prima le questioni pregiudiziali, comportanti la esclusione della discussione e del voto sull'argomento, poste ai sensi dell'art. 54;

b) quindi le questioni sospensive, cioè il rinvio ad altra seduta della trattazione e del

voto sull'argomento, poste ai sensi dell'art. 54;

c) successivamente gli emendamenti volti a modificare la proposta in discussione mediante soppressioni, sostituzioni o aggiunte, presentati a norma dell'art. 55;

d) poi le singole parti del provvedimento proposto, qualora la votazione per parti separate venga richiesta da almeno due consiglieri;

e) infine il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche ed integrazioni conseguenti agli emendamenti precedentemente approvati.

Art. 72

Votazione palese

1. La votazione palese viene effettuata di norma per alzata di mano; può essere eseguita anche in modi diversi, purché tutti chiaramente manifesti e comunque facilmente verificabili.

2. Nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto la votazione palese viene effettuata per appello nominale; a tal fine il Presidente chiama in ordine alfabetico i consiglieri presenti, e ciascuno di essi esprime il proprio voto in tale ordine dichiarando se è favorevole o contrario alla proposta, ovvero di astenersi dalla votazione.

Art. 73

Votazione segreta

1. Per la votazione segreta va seguito il sistema delle schede.

2. Il numero delle schede deposte nell'urna deve in ogni caso corrispondere al numero dei votanti.

3. In caso di contestazione, ovvero di annullamento delle schede, queste debbono essere vidimate dal Presidente, da almeno uno scrutatore e dal segretario.

4. La circostanza dell'effettuazione della votazione segreta e le modalità della medesima devono risultare espressamente dai verbali e non preclude ai consiglieri la possibilità di fare dichiarazioni di voto.

Art. 74

Voto limitato

1. Qualora il consiglio comunale debba procedere alla nomina di componenti di commissioni o comitati ovvero di propri rappresentanti presso enti, aziende o istituzioni e debba essere obbligatoriamente garantita la rappresentanza delle minoranze, si segue il sistema del voto limitato.

2. A tal fine, salvo che la legge o lo Statuto non dispongano diversamente, ciascun consigliere può scrivere nella scheda un numero di nomi non superiore a quello attribuito alla maggioranza, e risultano eletti i candidati, designati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 75

Calcolo della maggioranza

1. Le deliberazioni del consiglio vengono adottate con la maggioranza assoluta dei votanti, e cioè un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei votanti.
2. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è costituita dal numero che, raddoppiato, dà il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
3. Qualora la votazione avvenga in forma palese, coloro che si astengono dalla votazione si computano nel numero dei consiglieri necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Nei casi in cui la votazione venga effettuata a scrutinio segreto, le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
5. Sono fatte salve le norme di legge o dello Statuto che per la validità delle deliberazioni prescrivono una maggioranza qualificata.

Art. 76

Computo dei votanti

1. Agli effetti del calcolo della maggioranza, per il computo dei votanti:
 - a) nel caso di votazione palese: non si computano tra i votanti coloro che obbligatoriamente o volontariamente si astengono;
 - b) nel caso di scrutinio segreto: si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche, le nulle e le non leggibili, per cui il consigliere che intenda astenersi non può limitarsi a votare scheda bianca ma deve esplicitamente dichiarare prima del voto la propria astensione o comunque non riporre la propria scheda nell'urna.

Art. 77

Proclamazione dell'esito delle votazioni

1. terminate le operazioni di voto, il Sindaco-Presidente, con l'assistenza di tre scrutatori, ne accerta l'esito e lo proclama con le formule "Il consiglio comunale approva" ovvero "Il consiglio comunale non approva".
2. In caso di votazione segreta il Sindaco-Presidente e gli scrutatori, con l'assistenza del segretario, esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità, salvo le ulteriori decisioni del consiglio in caso di contestazione.

Art. 78

Irregolarità nella votazione

1. Qualora si verificano irregolarità nella votazione il Sindaco-Presidente può, valutate le circostanze e sentiti gli scrutatori ed il segretario, annullare la votazione e disporre la

immediata ripetizione; in tal caso vengono ammessi alla nuova votazione esclusivamente i consiglieri che avevano preso parte a quella annullata.

Art. 79

Parità di voti

1. Qualora una proposta riporti lo stesso numero di voti favorevoli e di voti contrari, la relativa votazione è inefficace e la proposta non può essere rimessa in votazione nella medesima seduta.

Capo VII - Verbali delle sedute

Art. 80

Il verbale dell'adunanza – relazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale. Alla sua redazione provvede il Segretario comunale.

2. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale delle deliberazioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

3. A supporto della formazione del verbale il Segretario comunale si avvale della registrazione su nastro degli interventi. Questa ultima non confluisce necessariamente in forma integrale nel verbale che viene redatto con le modalità indicate nei commi 2 e 4 del presente articolo. E' comunque consentito l'accesso alla registrazione magnetica ai consiglieri comunali mediante ascolto dei nastri presso la Segreteria comunale previa richiesta al Segretario comunale verbalizzante.

4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo sinteticamente, con la massima chiarezza e completezza possibile, i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Sindaco-Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.

5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale ed il Segretario comunale provvede ad escluderle. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta scritta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

Art. 81

Il verbale dell'adunanza - approvazione

1. Il processo verbale di una precedente seduta viene posto all'esame del Consiglio comunale per l'approvazione prima dello svolgimento dell'ordine del giorno.
2. I consiglieri comunali possono far pervenire al Sindaco-Presidente osservazioni o richieste di rettifica indicanti in modo chiaro le parti del verbale di cui si propone la rettifica.
3. In relazione alla natura e alla complessità delle osservazioni e delle richieste di rettifica presentate il Sindaco-presidente le sottopone al voto del Consiglio nella stessa seduta ovvero rinvia l'approvazione del verbale alla seduta successiva.
4. La votazione sui verbali a seguito di osservazioni e di proposta di rettifica ha luogo senza discussione.
5. Ogni proposta di rettifica sottoposta a votazione è inserita nel verbale della seduta in corso; il Segretario comunale cura che sia eseguita apposita annotazione nell'originale del verbale rettificato.

TITOLO V - LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 82

Struttura e forma delle deliberazioni consiliari

1. Il consiglio delibera mediante votazione rispetto ad un documento scritto, quale risulta dopo l'eventuale inserimento, entro la proposta scritta posta all'ordine del giorno, degli emendamenti approvati.
2. Ad ogni deliberazione viene assegnato un numero d'ordine progressivo per anno, e vengono indicati i consiglieri partecipanti alla votazione e l'esito della votazione, con indicazione nominativa dei consiglieri astenuti.
3. Le deliberazioni votate ed approvate ed i relativi allegati vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario comunale.

Art. 83

Ratifica delle deliberazioni d'urgenza della giunta

1. Il consiglio ratifica le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla giunta ai sensi dell'art. 42, comma 4, del T.U.E.L., entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di adozione.
2. Il consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della giunta, adotta i provvedimenti che si rendono necessari nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente

sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.

Art. 84

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L., le deliberazioni consiliari sono pubblicate, a cura del Segretario comunale, mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge o di regolamento comunale.

2. Le deliberazioni consiliari sono pubblicate di norma entro trenta giorni dalla adozione.

Art. 85

Esecutività delle deliberazioni

1. La esecutività delle deliberazioni consiliari è disciplinata dalle vigenti disposizioni della legge statale e regionale.

2. In caso di urgenza le deliberazioni del consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 86

Deliberazioni del bilancio e del conto consuntivo

1. Alle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo si applicano le disposizioni speciali di cui agli artt. 174 e 227 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 87

Annullamento, revoca e modifica delle deliberazioni

1. Il consiglio, nell'esercizio del potere di autotutela, dispone l'annullamento di proprie deliberazioni illegittime, eliminandone gli effetti dal momento in cui vennero emanate.

2. Il consiglio, nell'esercizio del medesimo potere, può altresì revocare le proprie deliberazioni che riconosca inopportune, in base ad una successiva valutazione delle ragioni o dei fatti che ne determinarono l'emanazione, eliminandone gli effetti dal momento in cui dispone la revoca.

3. Il consiglio può inoltre modificare le proprie deliberazioni.

4. Le deliberazioni di annullamento, revoca o modifica di precedenti deliberazioni debbono recare l'espressa indicazione degli atti annullati, revocati o modificati; il Segretario comunale appone su tali ultime deliberazioni apposita annotazione recante gli estremi dell'atto che ha disposto l'annullamento, la revoca o la modifica.

TITOLO VI - PROCEDIMENTI PARTICOLARI

Art. 88

Surrogazione e supplenza dei consiglieri

1. Qualora durante il quinquennio un seggio rimanga vacante per qualsiasi causa, il consiglio comunale provvede ad attribuirlo al candidato che nella medesima lista del consigliere cessato dalla carica segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. La deliberazione di convalida di cui al comma 1 è dichiarata immediatamente eseguibile ed il consigliere subentrante, se presente in aula, viene subito ammesso a partecipare ai lavori consiliari.
3. Ove la vacanza del seggio sia stata determinata dalle dimissioni di un consigliere, la seduta consiliare per la relativa surrogazione deve tenersi entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse.
4. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui il consiglio debba provvedere, a norma dell'art. 45, comma 2, del T.U.E.L., alla temporanea sostituzione di un consigliere sospeso dalla carica.

Art. 89

Linee programmatiche di governo

1. Il consiglio partecipa, nei modi previsti dall'art. 14 dello Statuto, alla definizione e all'adeguamento delle linee programmatiche risultanti dal documento predisposto dal sindaco a norma degli artt. 42 e 46 del T.U.E.L.
2. A tal fine ciascun consigliere può presentare, per iscritto, appositi emendamenti che contengano integrazioni, adeguamenti e modifiche del documento di cui al comma 1; tali emendamenti debbono essere depositati, entro il giorno precedente la seduta consiliare convocata per l'esame del documento stesso, presso la Segreteria comunale. Il Segretario comunale ne trasmette copia al Sindaco ed ai capigruppo consiliari.
3. Per l'esame degli emendamenti si applicano le disposizioni dell'art. 56 del presente regolamento.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto, il Sindaco-presidente del consiglio comunale, ove almeno la metà dei consiglieri assegnati richieda di procedere alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche, convoca una o più sedute specifiche, nelle quali il sindaco ed i singoli assessori riferiscono sullo stato di realizzazione delle azioni e dei progetti ricompresi nel documento programmatico; a tali sedute possono essere invitati dirigenti e funzionari dell'ente.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 90

Approvazione del regolamento e successive modifiche

1. A norma dell'art. 38, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il presente regolamento è approvato dal consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
2. Con la stessa maggioranza di cui al comma 1 il consiglio comunale approva le modifiche alle disposizioni del regolamento medesimo ovvero un nuovo regolamento sostitutivo.

Art. 91

Pubblicità del regolamento

1. Unitamente all'avviso di convocazione della prima seduta consiliare successiva alle elezioni, diramato a norma del precedente art. 5, ai consiglieri proclamati eletti viene consegnata una copia dello Statuto ed una copia del presente regolamento.
2. In occasione delle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari una copia del presente regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze, a disposizione dei consiglieri.

Art. 92

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, allo Statuto comunale nonché alle restanti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili.

Art. 93

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento dopo l'adozione viene pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio comunale e diviene esecutivo decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.